CAMERA DEI DEPUTATI N. 3186

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VENEZIA

Norme per l'immissione in ruolo
di direttori di conservatorio di musica

Presentata il 28 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, si intende porre riparo ad una palese ingiustizia che si traduce, poi, in una condizione di permanente precarietà per la vita e il funzionamento dei conservatori di musica.

La normativa proposta tende a regolare, sia pure in linea transitoria, l'annosa vicenda dei direttori di conservatorio, i quali sono rimasti gli unici, dopo oltre venti anni, privi di ruolo, e soprattutto della certezza derivante dall'esercizio di delicatissime funzioni, spesso esercitate con merito, continuità ed alto profilo professionale.

Pur se le ultime disposizioni legislative (ci si riferisce all'articolo 241, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994) rinviano a « imminenti » procedure di reclutamento previo concorso per titoli ed esami, si profila l'incredibile prospettiva che la funzione dei direttori venga attribuita « elettivamente ». Ciò comporterà ulteriori slittamenti nei tempi previsti per la rimozione della anomala situazione nella quale versano i conservatori italiani, senza contare le fiere discussioni e obiezioni che verranno frapposte ad una così stravagante proposta.

Di qui l'esigenza, che la presente proposta di legge intende realizzare, di individuare una soluzione transitoria che, non pregiudicando una soluzione definitiva nel quadro del nuovo ordinamento dei conservatori, tuttavia riporti nell'attività di queste infelici istituzioni un minimo di normale funzionalità, fra l'altro utilizzando il patrimonio di esperienze e qualità che è andato, con il tempo, costituendosi.

Una decisione da parte del Parlamento è in ogni caso urgente.

L'auspicio è che ognuno dei colleghi voglia farsene carico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una sola volta, un concorso per soli titoli a direttore dei conservatori di musica.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i docenti di ruolo presso i conservatori che siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi e che abbiano svolto almeno per un quinquennio, anche non continuativo, negli ultimi dieci anni, le funzioni di direttore dei conservatori medesimi.

3. I titoli sono valutati in conformità alle tabelle relative ai concorsi a preside. Con apposito regolamento il Ministro della pubblica istruzione provvede a fissare le norme circa le valutazioni relative ai titoli artistici.

4. I vincitori di concorso sono inseriti in una graduatoria permanente e sono nominati annualmente nella misura del 50 per cento dei posti vacanti.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3186
Lire 500